

I rapporti fra il delitto di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
di CIRO SANTORIELLO

1. La tematica dei rapporti fra le previsioni delittuose di cui agli artt. 589 (o 590) e 437 c.p. è stata in passato esaminata tanto in dottrina ⁽¹⁾ che in giurisprudenza, ma di recente l'urgenza di una *actio fini regundorum* fra queste due tipologie di reato ed in particolare la necessità di un esame circa la possibilità di configurare un concorso fra questi delitti si è fatta decisamente più pressante. La ragione per cui è oggi assai avvertita l'esigenza di questo approfondimento è da rinvenire nell'inserimento, nel novero dei cosiddetti reati-presupposto della responsabilità delle società e degli enti collettivi ex D. Lgs. n. 231 del 2001 ⁽²⁾, anche dei reati di omicidio e lesioni colpose per violazione della normativa diretta a prevenire il verificarsi degli infortuni sul luogo di lavoro. Per comprendere il perché di questa affermazione è necessaria, tuttavia, una articolata premessa.

Va ricordato infatti come a seguito del predetto ampliamento del novero dei reati fondanti la responsabilità delle società, diversi autori evidenziarono come fosse dubbia la compatibilità dei reati colposi –fra cui appunto quelli di cui agli artt. 589 e 590 c.p.– con il criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità da reato degli enti ex art. 5 decreto 231 («l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»), posta appunto la contraddizione rinvenibile fra un illecito posto in essere «contro l'intenzio-

⁽¹⁾ Cfr. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Digesto pen.*, agg., Torino, 2000, 388; PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1996, 1157; MUSCATIELLO, *La nuova tutela penale della sicurezza sul lavoro*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1449; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in Grosso, Padovani, Pagliaro (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte spec.*, IX, 1, Milano, 2008, 544; CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso*, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, *Trattato di diritto penale. Parte spec.*, IV, Torino 2010, 324; *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di Donini, Castronuovo, Padova, 2007.

⁽²⁾ Per comodità espositiva, nel proseguio il D. Lgs. n. 231 del 2001 verrà indicato anche in forma semplificata come decreto 231.

ne» del soggetto agente ed una responsabilità della persona giuridica che trova il proprio fondamento nell'essere stata la condotta delittuosa tenuta intenzionalmente onde arrecare un beneficio patrimoniale all'ente collettivo ⁽³⁾; per superare tale obiezioni, parte della dottrina e la giurisprudenza di merito hanno affermato la compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica ritenendo che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente si debba accertare in relazione alla condotta colposa, e non all'evento verificatosi ⁽⁴⁾. Secondo quest'ultimo orientamento, dunque, l'interesse o vantaggio può essere correlato anche ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri indicati dal citato art. 5 non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole

⁽³⁾ Nel senso di negare la predetta compatibilità, cfr. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, 97; VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, 695; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, 57 ss., spec. 84; MANCINI, *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, *ibidem*, 2, 51

⁽⁴⁾ SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 1, 161; ALDOVRANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *Ind. pen.*, 2, 2009, 495; DE SANTIS, *Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il "correttivo" (D. Lgs. n. 106 del 2009) al T.U.S. (D. Lgs. n. 81 del 2008)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 2, 125 ss., spec. 130; Id., *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal D. Lgs. n. 81 del 2008*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 1660; DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, 1325. E in giurisprudenza Trib. Trani, sez. dist. di Molfetta, 11 gennaio, in *Corr. Merito*, 2010, 410, con annotazione di GATTA; nonché *ivi*, 651 s., con nota critica di PELAZZA, e in *Società*, 2010, 1116., con nota adesiva di SCOLETTA; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in www.rivista231.it; G.u.p. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, richiamando anche il c.d. "principio di conservazione", secondo il quale, ove possibile, ogni norma deve essere interpretata nel senso in cui abbia una possibilità applicativa piuttosto che in quello in cui non ne abbia alcuna.

CONFRONTO DI IDEE

cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto, mentre l'evento andrebbe ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari: come detto in una recente decisione «non c'è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente –allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione– e che l'evento lesivo in sé considerato [è] semmai controproducente per l'ente», con la conseguenza che «il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente [...] non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto» (5).

Ricostruita in questi termini la possibile responsabilità della società per infortuni o omicidi colposi derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica –ovvero, ammessa la possibilità di sanzionare l'ente quando l'infortunio di un suo dipendente sia dipeso da una consapevole politica d'impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, essendosi in presenza di sistematiche violazioni di norme cautelari con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici (6)- si presenta tuttavia il problema di definire i rapporti fra i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. ed il reato di cui all'art. 437 c.p.. Infatti, la volontaria e deliberata opzione aziendale –non di, ovviamente, determinare la morte del singolo dipendente della società, bensì- di omettere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione per infortuni sul luogo del lavoro ben potrebbe integrare il delitto di cui al citato art. 437 -la cui rubrica non a caso titola «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro»-, tanto nella ipotesi di cui al co. 1 della disposizione quando nella ipotesi di cui al co. 2 della medesima norma –che fa riferimento al caso in cui dal fatto volontario

(5) G.u.p. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, cit..

(6) Cfr. SANTORIELLO, *Violazioni antinfortunistiche*, cit., 161; Id., *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2008, 3, 49.

della rimozione o omissione della cautele derivi un infortunio. *Quid iuris*, allora, nel caso che in cui alla scelta manageriale di «risparmiare» in maniera significativa sui costi per la sicurezza dei lavoratori segua il sinistro o il decesso di un dipendente dell'azienda in conseguenza di tale dolosa mancanza di cautele contro gli infortuni sul lavoro: al soggetto responsabile all'interno dell'azienda andranno contestati entrambi i reati di cui agli artt. 589 (o 590) e 437 c.p. -e quest'ultimo nella versione di cui al co. 1 o considerando l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 437- ovvero andrà contestato in via alternativa uno solo di tali delitti, con l'ulteriore importantissima conseguenza che laddove si escluda il concorso delle fattispecie criminali in parola solo se si ammetta la sussistenza del reato di cui all'art. 589 (o 590) c.p. sarà possibile anche rinvenire una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto 231 -non essendo invece sostenibile tale conclusione quando si ritenga che ad essere contestato dovrà essere il reato di cui all'art. 437 c.p., poiché tale illecito non è richiamato fra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

2. Per rispondere al quesito occorre esaminare brevemente quelli che sono i caratteri del reato di «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» -mentre per quanto riguarda l'analisi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 si rimanda all'apposito contributo presente in questo numero della rivista.

La fattispecie in parola tutela evidentemente il bene della pubblica incolumità contro lesioni che si verificano nello specifico ambiente di lavoro per effetto di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi antinfortunistici. Trattasi di un reato di pericolo presunto ⁽⁷⁾ perché la norma incriminatrice opera prima ancora che un disastro si sia realizzato ed in considerazione delle condizioni che possono prevenirne il verificarsi; in ogni caso la fattispecie tende a evitare non solo il disastro inteso quale evento coinvolgente una

(7) PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1979, 79.

CONFRONTO DI IDEE

pluralità di soggetti, ma anche il semplice infortunio individuale, sicché, secondo l'opinione prevalente, il delitto sussiste anche nel caso in cui si configuri una situazione di pericolo che possa coinvolgere una sola persona, posto che «il profilo della diffusibilità dell'offesa non si estrinseca nel numero più o meno elevato dei lavoratori impegnati, ma nell'indeterminabilità e sostituibilità dei soggetti che in concreto possono trovarsi a fronteggiare situazioni sguaruite dei necessari presidi antinfortunistici»⁽⁸⁾.

L'art. 437 c.p. non specifica le misure di prevenzione che sono obbligatorie ma implicitamente rinvia, mediante il richiamo a condotte di tipo omissivo, alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, sempre che quest'ultima riguardi «apparecchi, impianti e segnali»⁽⁹⁾. Da ciò consegue che diversamente dalla ipotesi commissiva, dove soggetto attivo del reato può essere chiunque, la forma omissiva riguarda esclusivamente i soggetti investiti dagli obblighi di collocare impianti, apparecchi e segnali diretti a prevenire infortuni sul lavoro e ha quindi natura di reato proprio⁽¹⁰⁾.

Come detto, la condotta criminosa può estrinsecarsi, alternativamente, in azioni od omissioni: l'omissione di collocare implica l'inottemperanza ad un obbligo il cui risultato consiste nel porre la cosa nel luogo adatto e in condizioni tali da poter svolgere la funzione cui è destinata, per cui si fa riferimento ad un collocamento inteso in senso funzionale e non solo topografico; allo stesso modo la destinazione delle cose rileva nella realizzazione della rimozione

⁽⁸⁾ ALESSANDRI, *Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1980, 263. V. anche Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, Strazzarino, in *Mass. Uff.*, n. 233.826.

⁽⁹⁾ ALESSANDRI, *Cautele contro disastri e infortuni sul lavoro (omissione o rimozione)*, in *Digesto pen.*, II, Torino, 1988, 150; PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, *ivi*, VI, Torino, 1992, 103.

⁽¹⁰⁾ GUARINIELLO, *Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (diritto penale)*, in CONTI (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001, 729; PULITANÒ, *Igiene*, *cit.*, 388; VENEZIANI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell'evento: problemi attuali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1998, 493.

e del danneggiamento ⁽¹¹⁾, che si hanno per avvenuti qualora i mezzi antinfortunistici siano posti in condizioni da non poter servire, in tutto o in parte, allo scopo cui sono destinati.

Oggetto materiale della condotta sia nella forma omissiva che in quella commissiva sono gli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro e nel complesso di tali nozioni si intendono ricompresi tutti i prodotti della tecnica aventi tale destinazione, escluse quindi, le sostanze naturali e le cautele consistenti in particolari metodi di lavoro. In proposito, la Cassazione ha chiarito che l'imprenditore e i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o no previste dalle leggi in materia di infortuni, fermo restando che le prescrizioni previste dalle predette norme siano il risultato di precise elaborazioni tecniche dei dati dell'esperienza e costituiscano un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla legge.

Come ci si avvede facilmente, l'omissione o la rimozione di cautele non rileva quando da tale condotta possa derivare -non un infortunio- ma lo scatenarsi di una malattia professionale ⁽¹²⁾. Tale lacuna -indiscutibile e di sospetta costituzionalità ⁽¹³⁾- è assai criticata anche in dottrina che auspica un intervento del legislatore volto ad integrare la fattispecie incriminatrice per ricomprendere anche le malattie professionali ⁽¹⁴⁾.

⁽¹¹⁾ Nel cui concetto rientra, altresì, l'omissione di provvedere alla manutenzione degli impianti.

⁽¹²⁾ Sull'interpretazione del concetto di «infortunio sul lavoro» ad opera della giurisprudenza cfr. CARLETTI, *La nozione penalistica di infortunio sul lavoro: l'art. 437 c.p. fra Corte costituzionale, interprete e novellistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1983, VI, 55.

⁽¹³⁾ Cfr. Corte Cost., 21 luglio 1983, n. 232.

⁽¹⁴⁾ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, parte spec., I, Bologna, 2007, 519; DI GIOVANNI, *Sulla equiparazione tra "infortunio" e "malattia professionale" nell'art. 437 c.p.*, in *Giust. Pen.*, 2000, 25.

CONFRONTO DI IDEE

Assai discussa la natura della previsione di cui al co. 2 della disposizione in commento –a norma del quale «se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni». La giurisprudenza prevalente ritiene che l'effettiva realizzazione del disastro e dell'infortunio costituisca una circostanza aggravante, mentre in dottrina è presente una pluralità di opinioni che –accanto alla qualificazione come della previsione della circostanza aggravante– sostengono essersi in presenza di una condizione di punibilità o di una ipotesi di delitto aggravato dall'evento o infine di un delitto preterintenzionale ⁽¹⁵⁾.

L'elemento soggettivo del reato in discorso consiste nella coscienza e volontà di omettere, rimuovere o danneggiare gli apparecchi, impianti o segnali antinfortunistici, unite alla rappresentazione della destinazione specifica di tali strumenti, accompagnata dalla consapevolezza della pericolosità della situazione ⁽¹⁶⁾. Nell'ipotesi di cui al co. 2, si ritiene che la verifica del disastro o dell'infortunio rimanga estranea al dolo ⁽¹⁷⁾, il che peraltro pare contrastare con la qualifica di circostanza aggravante che la stessa giurisprudenza riconosce a tale previsione.

4. Accanto alle problematiche afferenti i rapporti fra l'art. 437 c.p. e gli artt. 589 e 590 c.p. –su cui si tornerà nel prossimo paragrafo– va ricordato che alla norma in esame si affiancano una numerosa serie di contravvenzioni contenute in leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare, come è noto, nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Quanto al rapporto tra il delitto di cui all'art. 437 c.p. e le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni, in giurisprudenza prevale la tesi del concorso formale, sulla scorta della necessità per la sussistenza del delitto in commento del verificarsi di un pericolo per l'incolumità pubblica nonché, sotto l'aspetto soggettivo-

⁽¹⁵⁾ PIERGALLINI, *Il concorso apparente di norme nella sentenza sui «fatti» di Seveso*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1985, IV, 19

⁽¹⁶⁾ Cass., Sez. I, 1 aprile 2008, Avossa, in *Mass. Uff.*, n. 200.002.

⁽¹⁷⁾ Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, Arienti, in *Mass. Uff.*, n. 195.696.

vo, della consapevolezza di detto pericolo, requisiti entrambi non richiesti per le contravvenzioni, per la cui integrazione non occorre l'estremo del pericolo ed è sufficiente la colpa⁽¹⁸⁾: dunque –con ragionamento che vedremo operante anche con riferimento al rapporto fra il reato in commento e le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p. –si ritiene che il campo di operatività del delitto di cui all'art. 437 c.p. e delle contravvenzioni in tema in materia di prevenzione degli infortuni vada diversificato sulla base dell'elemento soggettivo, nel senso che la fattispecie delittuosa troverebbe applicazione in ogni caso di omissione dolosa delle misure precauzionali mentre le contravvenzioni opererebbero in presenza di fatti colposi e quando sia da escludere l'offesa tipica richiesta per il perfezionarsi del reato codicistico.

Più articolata la posizione in dottrina, dove comunque si contesta la fondatezza della tesi del concorso fra le fattispecie⁽¹⁹⁾. In particolare, si sostiene che nel caso in esame si sarebbe in presenza di un rapporto di specialità bilaterale o reciproca da ricondurre alla disciplina del concorso apparente di norme, nel senso che sul piano oggettivo sarebbero speciali le contravvenzioni (posto che le relative disposizioni contengono analitiche specificazioni sui tipi di apparecchi, impianti e dispositivi da collocare in relazione a determinate lavorazioni), mentre sul piano soggettivo a rivestire la qualifica di norma speciale sarebbe il citato art. 437 c.p. perché punibile, a differenza delle contravvenzioni, solo a titolo di dolo e non di colpa; il conflitto andrebbe quindi risolto nel senso di ritenere applicabile esclusivamente l'art. 437 in considerazione della funzione sussidiaria che andrebbe sempre riconosciuta alle fattispecie contravvenzionali contenute nelle leggi speciali rispetto alle previsioni incriminatrici contenute nel codice penale e ciò anche nell'ipotesi in cui –come accade nel caso di specie– non vi siano e-

(18) Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, Mantovani, in *Mass. Uff.*, n. 212.202.

(19) ALESSANDRI, *Il pericolo cit.*, 258; PADOVANI, *Diritto penale cit.*, 176..

CONFRONTO DI IDEE

spresse clausole di riserva ⁽²⁰⁾. Altra tesi di provenienza dottrinale, invece, sostiene necessario operare una distinzione tra obblighi finalizzati a prevenire infortuni individuali, in relazione ai quali trovano esclusiva applicazione le ipotesi contravvenzionali, ed obblighi finalizzati a prevenire pericoli per un numero indeterminato di persone, in relazione ai quali sarà integrato l'art. 437, co. 1, c.p. in caso di dolo, mentre troveranno applicazione le ipotesi contravvenzionali in caso di colpa, salvo che sussistano gli estremi della figura delittuosa di cui all'art. 451 c.p. ⁽²¹⁾.

Problemi di coordinamento si pongono anche con il reato di cui all'art. 27, co. 3, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose), in base al quale «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 24, co. 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni». La dottrina distingue fra le due ipotesi di condotta descritta dalla norma: quando il soggetto non pone in essere il comportamento dovuto si ritiene sussistere un concorso fra i due delitti dei citati artt. 27, co. 3, e 437, giacché in questo caso è direttamente tutelata l'informazione in possesso dell'autorità circa i detti rischi, informazione di cui il fabbricante è garante, e non già si pongono sanzioni per la mera omissione di determinate cautele, che preesiste al fatto tipico; quando invece la condotta sia consistita nel non adempimento degli obblighi previsti opererebbe il solo dettato dell'art. 437 c.p. in virtù della espressa clausola di sussidiarietà

⁽²⁰⁾ PADOVANI, *Diritto cit.*, 180; Id., *Infortuni sul lavoro*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma 1991, 8;

⁽²¹⁾ CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Marinucci, Dolcini, parte spec., II, 1, Padova, 2003, 697.

prevista nella legge speciale ⁽²²⁾.

Infine, quanto ai rapporti fra l'art. 437 ed il successivo art. 451 c.p. è agevole avvedersi che essi si differenziano in quanto il primo prevede a titolo di dolo l'omissione di mezzi antinfortunistici preventivi rispetto al verificarsi del disastro o infortunio, mentre il secondo colpisce a titolo di colpa l'omissione di mezzi antinfortunistici da usare allo scopo di attenuare le conseguenze dannose già prodottesi ⁽²³⁾.

4. Quanto ai rapporti della fattispecie in esame con i delitti di omicidio e lesioni colpose in conseguenza dell'inosservanza di prescrizioni antinfortunistiche, la giurisprudenza è decisamente nel senso di riconoscere la sussistenza di un concorso fra questi delitti. Tale conclusione si fonda su una pluralità di argomentazioni così sinteticamente riassumibili:

a) il contenuto costitutivo del reato descritto dall'art. 437 c.p. e quello del reato di lesioni o omicidio colposi sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro, perché l'art. 437 c.p. richiede il dolo, che consiste nella conoscenza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti, mentre gli artt. 589 e 590 c.p. si fondano su un atteggiamento colposo del soggetto agente;

b) nello schema legale tipico dell'art. 437 c.p. non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale degli artt. 589 e 590 c.p., ovvero «la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;

c) l'evento di cui all'art. 437 c.p. è costituito dal comune pericolo di un disastro o di un infortunio, il cui effettivo verificarsi

⁽²²⁾ RIONDATO, *Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1989, 1055; MUCCIARELLI, *I decreti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti*, in *Leg. Pen.*, 1989, 128.

⁽²³⁾ FERRANTE, *I delitti previsti dagli artt. 437 e 451 c.p. nel quadro della sicurezza del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1999, 214.

CONFRONTO DI IDEE

non è elemento costitutivo del reato medesimo ma mera circostanza aggravante, mentre l'evento degli artt. 589 e 590 c.p. consiste nelle lesioni subite dal soggetto passivo ⁽²⁴⁾.

La sussistenza del concorso formale dei reati è ammessa pure quando, accanto alla fattispecie di cui all'art. 589 o 590 c.p., venga contestata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437, co. 2, c.p., che fa riferimento al caso in cui dal fatto volontario della rimozione o omissione della cautele derivi un infortunio. Si sostiene infatti che anche in questa circostanza ci si trovi innanzi a previsioni normative che considerano distinte situazioni tipiche -e cioè da un lato la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e dall'altro la morte non voluta di due o più persone- e che tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana: di conseguenza, poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, co. 2, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato *ex art. 437, co. 2, c.p.* ma costituisce reato autonomo e la punizione dell'uno e dell'altro reato non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e non viola il principio del *ne bis in idem* ⁽²⁵⁾.

La giurisprudenza ha inoltre ritenuto che la violazione dell'art. 437 c.p. assuma significato anche quale violazione di norma preventiva in materia antinfortunistica, integrando così l'elemento costitutivo della colpa specifica richiesta dagli articoli 589 e 590 c.p., nonché rilevando, inoltre, anche ai fini dell'integrazione delle circostanze aggravanti stabilite dagli articoli 589, co. 2, e 590, co. 3, per cui ad esempio cui «l'omissione di impianti o di segnali destinati a prevenire gli infortuni, anche se ascritta come reato autonomo, opera al-

⁽²⁴⁾ Cass., Sez. I, 9 aprile 1984, Carone, in *Mass. Uff.*, n. 164.212; Id., Sez. I, 23 gennaio 1974, Manassero, *ivi*, n. 128.873.

⁽²⁵⁾ Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, Arienti, *cit.*, secondo cui l'omissione di impianti o di segnali destinati a prevenire gli infortuni, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo.

trèsì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo» (26).

5. Secondo la posizione della giurisprudenza, dunque, nessun problema dovrebbe porsi nell'ipotesi che si è indicata nel paragrafo iniziale: quando l'infortunio di un lavoratore sia dipeso da una consapevole scelta di sistematica inosservanza delle norme cautelari per ottenere l'ottimizzazione dei profitti e l'abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, potrà contestarsi alla persona fisica che ha assunto la condotta delittuosa tanto il reato di cui all'art. 437 c.p. che quello di cui agli artt. 589 e 590 c.p. e conseguentemente potrà riconoscersi -proprio per la possibile contestazione dei reati di omicidio o lesione colposa- anche la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto 231.

Questa conclusione lascia però, almeno in parte perplessi o comunque necessita di qualche approfondimento.

In primo luogo, va precisato che non sempre può ammettersi il concorso fra i delitti di cui agli artt. 437 c.p. e 589/590 c.p.. Infatti, come accennato in precedenza, quando la conseguenza della condotta di rimozione o di omessa predisposizione delle misure preventive e cautelari non sia il verificarsi, in capo ad un dipendente della persona, di un infortunio ma l'insorgere di una malattia professionale, sarà contestabile il solo delitto di cui all'art. 590 c.p. e non quello di cui all'art. 437 c.p.; in questo caso, dunque, da un lato potrà pacificamente ritenersi sussistente la responsabilità della persona giuridica (per essere il reato contestato al singolo ricompreso nel novero dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 ss. del decreto 231), ma dall'altro la persona fisica che ha tenuto la condotta delittuosa andrà esente da pena con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 437 c.p..

In secondo luogo, andrà invece esclusa la sussistenza del reato di

(26) Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, Arienti, cit..

CONFRONTO DI IDEE

cui agli artt. 589 e/o 590 c.p. quando l'infornio subito dal dipendente non sia la conseguenza di una violazione di una specifica norma di prevenzione antinfortunistica, ma dipenda da una volontaria condotta del titolare dell'impresa di non adottare sul luogo di lavoro tutte le precauzioni necessarie per prevenire danni ai lavoratori. Come detto, infatti, mentre l'art. 437 c.p. richiede che l'imprenditore e i suoi collaboratori adottino tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o no previste dalle leggi in materia di infortuni, le fattispecie di cui all'art. 589 e 590 c.p. richiedono che l'evento morte o lesione sia conseguenza dell'inosservanza di determinate prescrizioni normative -e non vale contro questa nostra affermazione ricostruire, come fa la giurisprudenza, la colpa per inosservanza di leggi incendiandola sulla violazione dell'art. 437 c.p.: tale disposizione in sé non costituisce una regola preventiva modale, mentre «le ipotesi di colpa specifica devono fondarsi sulla violazione di una norma positivizzata che fornisca una regola modale di comportamento preventivo, ossia un modello di condotta diligente fondato su uno standard cautelare tendenzialmente rigido ed esaustivo» (27). Nel caso, dunque, in cui l'infornio sia la conseguenza di una scelta dell'impresa non adottare sul luogo di lavoro tutte le precauzioni necessarie per prevenire danni ai lavoratori senza che possa però contestarsi una violazione di una specifica previsione normativa, ricorrerà il delitto di cui all'art. 437 c.p. e non quello di cui agli artt. 589 e 590 c.p., con conseguente insussistenza -per assenza di un qualsiasi reato presupposto- della responsabilità penale dell'ente. Da ultimo, lascia perplessi la scelta della giurisprudenza di ammettere senz'altro il concorso di reati anche quando dalla condotta di rimozione o omessa adozione della cautela antinfortunistiche sia derivato un infornio in capo ad un dipendente. In questo caso, infatti, delle due l'una:

(27) CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione*, cit., 328.

a) o si ritiene –come fa la giurisprudenza⁽²⁸⁾– che l’evento infortunio sia conseguenza non voluta della scelta dell’imprenditore di non predisporre le necessarie precauzioni per la salute dei propri dipendenti ed allora vi sarebbe una assoluta sovrapposizione fra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437, co. 2, c.p. ed i reati di cui agli artt. 589/590 c.p., con esclusione di qualsiasi concorso fra i delitti. Infatti, non riusciamo a vedere in cosa si differenzia l’ipotesi in cui l’imprenditore volontariamente omette, rimuove o danneggia gli apparecchi, impianti o segnali antinfortunistici, con la consapevolezza della pericolosità della situazione ma senza volere l’infortunio del dipendente che comunque si verifica in conseguenza dell’inosservanza delle prescrizioni cautelari dal caso in cui il dirigente d’azienda, in esecuzione di un consapevole politica d’impresa volta per ragioni economiche alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, cagiona –anche qui senza volerlo ma essendosene comunque rappresentata la possibilità– l’infortunio o un decesso del dipendente;

b) oppure si ritiene che la previsione di cui all’art. 437, co. 2, c.p. descriva un delitto preterintenzionale⁽²⁹⁾ secondo il modello di cui all’art. 584 c.p., ma anche in questo caso sarebbe inconfigurabile un concorso con i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. perché il decesso o l’infortunio del lavoratore non dipenderebbero da una colpa del dirigente ma da un atteggiamento (parzialmente) volontario assunto da questi.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti collettivi, se si accede alla tesi *sub b)*, dovrà applicarsi –stante il particolare atteggiamento volontario, e non colposo, rinvenibile in capo al soggetto agente– la previsione di cui all’art. 437, co. 2, c.p. con la conseguenza che si avrà una risposta sanzionatoria più severa nei confronti del singolo responsabile del reato, ma la società andrà esente da pena –non essendo il reato ricompreso fra i cosiddetti reati pre-

(28) Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, Arienti, cit..

(29) PIERGALLINI, *Il concorso apparente*, cit., 30.

CONFRONTO DI IDEE

supposto. Di contro, se si aderisce alla tesi *sub a)*, potranno applicarsi –ricorrendone le altre condizioni ed in particolare la presenza di violazioni di specifiche prescrizioni antinfortunistiche– le norme di cui agli artt. 589 e 590 c.p., con conseguente possibile declaratoria della responsabilità della persona giuridica interessata.